

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 11 del 9 gennaio 2018

Revoca parziale del contributo concesso con i decreti del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma protocollo DCR/2014/1989 del 20/10/2014 e DCR/2016/3372 del 24/10/2016 relativi alla domanda di accesso al contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da **GILBERTO PINCELLI e BALBONI MARISA di Pincelli Gilberto Impresa Individuale** ed acquisita con protocollo CR-7995-2014 del 27/02/2014.

Richiamati i propri decreti:

- di concessione protocollo DCR/2014/1989 del 20/10/2014 avente ad oggetto "*Domanda di concessione del contributo presentata ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. da GILBERTO PINCELLI e BALBONI MARISA protocollo CR/2014/7995 del 27/02/2014*" col quale è stato concesso un contributo pari a € 1.286.526,28;
- di rettifica protocollo DCR/2016/3372 del 24/10/2016 avente ad oggetto "*Revoca e sostituzione del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione DCR/2014/1989 del 20/10/2014 relativo alla domanda di concessione del contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. da GILBERTO PINCELLI e BALBONI MARISA di Pincelli Gilberto Impresa Individuale protocollo CR/7995/2014 del 27/02/2014*" col quale è stato rideterminato il contributo ad un importo pari a € 1.166.476,36.

Preso atto che è stata inviata dal beneficiario e acquisita agli atti, attraverso il sistema informativo "SFINGE", la domanda di pagamento a SALDO;

Dato atto:

- che Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., al fine di determinare l'importo liquidabile ha avviato l'istruttoria della domanda di pagamento;
- che nell'esercizio dell'attività istruttoria e di controllo in loco, previsto dal decreto del Commissario delegato n. 786 del 21 agosto 2013 "*Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche e integrazioni*", sono emersi nuovi elementi che hanno modificato le condizioni oggettive e soggettive alla base del contributo concesso, così come risulta dal verbale conservato agli atti del Responsabile del Procedimento (R.U.P.);
- che pertanto si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;

- che Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., sulla base dei nuovi elementi emersi ha predisposto l’esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell’esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi concessi la revoca parziale del contributo, con la seguente motivazione riportata nella “Scheda Riepilogativa” all’interno della tabella intestata “*Proposta di delibera*”, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

- visti e valutati tutti gli elementi del fascicolo istruttorio;
- vista e valutata la documentazione di variante;
- visto quanto emerso in sede di sopralluogo, effettuato in data 02/08/2016;
- viste le osservazioni presentate dal beneficiario a seguito del sopralluogo;
- effettuato il sopralluogo in data 21/09/2017;
- vista la documentazione presentata dopo il 21/09/2017;

SI PROPONE:

- di ammettere parzialmente la variante presentata;
- il ricalcolo del contributo concesso con il decreto n° 1989 del 20/10/2014;
- il ricalcolo del contributo concesso con il decreto n° 3372 del 24/10/2016.

SI PROPONE pertanto:

- 1) **L’AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL’IMMOBILE n.1** per il livello di danno, la superficie ammessa rispetto alla richiesta e l’importo riportati in tabella riassuntiva degli interventi;
- 2) **L’AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL’IMMOBILE n.2** per il livello di danno, la superficie ammessa rispetto alla richiesta e l’importo riportati in tabella riassuntiva degli interventi;
- 3) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL’IMMOBILE n.3 (Barchessa)** e la **REVOCA** di quanto ammesso con decreto n°1989 del 20/10/2014, in seguito alla variazione d’uso riscontrata in sede di sopralluogo, come previsto all’art. 22 comma 3 punto 10 dell’Ordinanza. Inoltre, per il mancato rispetto dell’art 2 comma 2 dell’ordinanza 57/2012 nel quale viene indicato che i contributi sono concedibili “Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici”: nella fattispecie, durante il sopralluogo effettuato, è stato disatteso tale principio, in quanto l’immobile oggetto di richiesta di contributo dimostra una destinazione d’uso abitativo completamente diverso da quello produttivo agricolo originario a “dispensa, pollaio, deposito frutta”. Non è riconoscibile la necessità sollevata dal beneficiario di dotarsi di una abitazione temporanea, modificando la destinazione d’uso dell’immobile in quanto il Commissario Straordinario per la Ricostruzione aveva reso disponibili dei moduli abitativi temporanei, idonei all’urgenza dell’uso abitativo, senza imporre ai residenti di dotarsi di abitazioni temporanee con propri mezzi;
- 4) **LA PARZIALE AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL’IMMOBILE n.4 (Abitazione/deposito-fienile) CON PARZIALE REVOCA** di quanto ammesso con i decreti di concessione n° 1989 del 20/10/2014 e n° 3372 del 24/10/2016, per il livello di danno, la superficie ammessa rispetto alla richiesta e l’importo riportati in tabella riassuntiva degli interventi. Come da art. 22 comma 3 punto 10 e punto 11 dell’Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.:

*“Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di:
[...]*

10. esclusivamente per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE Cambio di destinazione d'uso dell'immobile, anche parziale, rispetto al progetto istruito per il rilascio della concessione.

11. interventi realizzati in maniera difforme, per caratteristiche tecniche, economiche e/o, esclusivamente per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, cambio di destinazione d'uso dell'immobile, anche parziale, rispetto al progetto istruito per il rilascio della concessione ovvero legittimamente modificato, in conformità a quanto previsto dalla presente ordinanza. La riduzione del contributo concesso è pari alla percentuale della superficie riconosciuta in anomalia rispetto a quella utile del singolo immobile riconosciuta dal decreto di concessione ovvero legittimamente modificato, in conformità a quanto previsto dalla presente ordinanza."

Oltre a non essere state rispettate tutte le prescrizioni imposte a seguito del decreto di concessione n° 3372 del 24 ottobre 2016 e nell'esito istruttorio ad esso collegato, in particolare il "riallineamento dello stato di fatto con il progetto presentato in fase di concessione", ad oggi non risulta che la porzione abitativa sia strumentale all'attività agricola esercitata dall'impresa beneficiaria. Al contrario di quanto descritto nella perizia giurata del 14/02/2014, la porzione abitativa non è destinata a lavoratori stagionali, ma alla famiglia del sig. Mirko Pincelli. Dagli elaborati forniti e da quanto riscontrato durante il sopralluogo, è evidente che la porzione abitativa non ha caratteristiche tipiche di una foresteria, ma ha caratteristiche prettamente residenziali-familiari. Dalla visura camerale e dai documenti forniti, gli attuali residenti nell'immobile non risultano avere alcun legame con l'impresa individuale beneficiaria "Gilberto Pincelli e Balboni Marisa di Pincelli Gilberto", se non il vincolo di parentela con il sig. Gilberto Pincelli.

La porzione abitativa non possiede più i requisiti di ruralità.

Tali condizioni determinano la non veridicità dell'attestazione di destinazione d'uso dei locali a destinazione d'uso abitativa, determinando irregolarità con conseguente revoca parziale del contributo come previsto da:

- Art 22 comma 3 punto 6: "dichiarazioni false in merito alla ripresa e/o continuazione dell'attività produttiva";

Dalla relazione di calcolo si evince che i carichi variabili sui solai di piano primo della porzione adibita a deposito, denominati nella relazione di calcolo come "Solaio P1 voltine" e "Solaio P1 magazzino", con valori pari a 400 daN/m², differiscono dai 6 kN/m² indicati dalla Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 per la categorie E – magazzini.

5) LA PARZIALE AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.5 (Abitazione) CON PARZIALE REVOCA di quanto ammesso con i decreti di concessione n° 1989 del 20/10/2014 e n° 3372 del 24/10/2016, per il livello di danno, la superficie ammessa rispetto alla richiesta e l'importo riportati in tabella riassuntiva degli interventi. Come da art. 22 comma 3 punto 10 e punto 11 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.:

"Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di:

[...]

10. esclusivamente per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE Cambio di destinazione d'uso dell'immobile, anche parziale, rispetto al progetto istruito per il rilascio della concessione.

11. interventi realizzati in maniera difforme, per caratteristiche tecniche, economiche e/o, esclusivamente per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, cambio di destinazione d'uso dell'immobile, anche parziale, rispetto al progetto istruito per il rilascio della concessione ovvero legittimamente modificato, in conformità a quanto previsto dalla presente ordinanza. La riduzione del contributo concesso è pari alla percentuale della superficie riconosciuta in anomalia rispetto a quella utile del singolo immobile riconosciuta dal decreto di concessione ovvero legittimamente modificato, in conformità a quanto previsto dalla presente ordinanza."

tale cambio di destinazione d'uso non può essere ammissibile. Il contributo concedibile viene quindi ricalcolato come segue.

Si rileva che, dalla visura camerale e dai documenti forniti, gli attuali residenti all'interno n° 2 dell'immobile, la famiglia del sig. Massimo Pincelli, non risultano avere alcun legame con l'impresa individuale beneficiaria "Gilberto Pincelli e Balboni Marisa di Pincelli Gilberto", se non il vincolo di parentela con il sig. Gilberto Pincelli.

LA RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO È PARI AD UN IMPORTO COMPLESSIVO AL LORDO DI IVA PARI A EURO 256.959,70.

LA PROPOSTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO È PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 909.516,67 COMPRESIVA DI IVA CALCOLATA FORFETTARIAMENTE AL 22%.

- che si è proceduto all'invio della comunicazione di preavviso di revoca parziale, ai sensi dell'art. 10bis della legge n.241/90; contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pagamento che si intendono integralmente richiamati;

Preso atto che il richiedente il contributo ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di revoca contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;

Dato atto:

- che il che, pertanto, si è reso necessario un ulteriore supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A. ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la "Scheda Riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di dover revocare parzialmente i contributi concessi in applicazione dell'art. 22 dell'Ord. 57/2012;

Ritenuto altresì di dover adeguare alle nuove risultanze determinate il contributo precedentemente concesso all'importo di **€ 909.516,67 al lordo IVA;**

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DECRETA

1. di **revocare parzialmente**, per le motivazioni espone in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a **GILBERTO PINCELLI e BALBONI MARISA di Pincelli Gilberto Impresa Individuale**, avente sede legale a Medolla (MO), via Franco Baraldi 5/1, CAP 41036 C.F. PNCGBR39H21D599V, P. IVA: 02462890365–il contributo precedentemente concesso–per un importo pari a **€ 256.959,69**
2. di **rideterminare** il contributo concesso a suddetto beneficiario ad un importo complessivo pari a **€ 909.516,67 al lordo di IVA** la cui copertura finanziaria è assicurata da quanto previsto nell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con ordinanza n. 15/2013 – in relazione agli interventi e a fronte di un investimento ammesso e da rendicontare come descritto nell'“Allegato unico”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che l'importo pari a € 256.959,69 torna nella disponibilità del fondo di cui all'art. 3 bis del D.L. n.95/2012 per successive assegnazioni;
4. di prendere atto dei motivi ostativi emersi nella fase di liquidazione sugli interventi contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di revoca, che si intendono integralmente richiamati;
5. di dare atto che i controlli sono stati avviati secondo le modalità previste dal decreto del Commissario delegato n. 786 del 21 agosto 2013 “*Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche e integrazioni*”;
6. di dare atto che il contributo di cui al punto 2 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere espresso dal Nucleo di valutazione tenuto conto dell'istruttoria svolta da Invitalia S.p.A. ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012;
7. che tale contributo sarà subordinato alle eventuali verifiche previste dal Decreto 836 del 08 maggio 2015 “Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) e ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012”;
8. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all'istituto di credito da questi prescelto, in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla “Linee guida” allegate alla sopra citata ordinanza;
9. che gli interventi di riparazione e/o ripristino dei fabbricati dovranno essere completati entro il termine previsto dagli artt. 12 e 25 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
10. che permangono in capo al beneficiario gli obblighi previsti agli artt. 19 e 19 bis dell'Ordinanza n. 57 e ss.mm.ii.;
11. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 2, secondo quanto stabilito all'art. 14 e succ. dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida approvate con la medesima Ordinanza;

12. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
13. che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR-7995-2014 GILBERTO PINCELLI

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante)

| ID. IMMOBILE come da domanda | COMUNE | FOGLIO | MAPPALE | Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA | SUP richiesta a contributo (mq) ante - post | INDENNIZZO ASSICURATIVO | CONTRIBUTO RICHIESTO AL NETTO DI IVA | |
|---|--------------|--------|----------------|---|---|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| n° 1 | Medolla (MO) | 9 | 137 | TAB. A – lettera B) | Ante: 472,00 Post: 472,00 | € 0,00 | € 31.388,00 | |
| n° 2 | Medolla (MO) | 9 | 178 | TAB. A – lettera B) | Ante: 452,00 Post: 451,00 | € 0,00 | € 119.742,00 | |
| n° 3 | Medolla (MO) | 9 | 179 | TAB. B – lettera C) livello operativo "E2" | Ante: 79,80 Post: 86,20 | € 0,00 | € 72.618,00 | |
| n° 4 | Medolla (MO) | 9 | 181 | TAB. B – lettera C) livello operativo "E3" | Ante: 394,40 Post: 360,10 | € 0,00 | € 421.517,38 | |
| n° 5 | Medolla (MO) | 9 | 84 sub 3, 4, 5 | TAB. B – lettera C) livello operativo "E2" | Ante: 522,10 Post: 522,10 | € 0,00 | € 486.240,74 | |
| TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO AL NETTO DI IVA | | | | | | | | € 1.131.506,12 |
| TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO AL LORDO DI IVA AL 22% | | | | | | | | € 1.380.437,47 |

TABELLA Riepilogo degli interventi ammessi con decreto n° 1989 del 20/10/2014:

| ID. IMMOBILE come da domanda | SUP ammessa (mq) ante - post | Destinazione d'uso | Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA | Costo CONVENZIONALE al netto di IVA | Costo INTERVENTO al netto di IVA | CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo |
|--|------------------------------|--|---|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| | | Tipologia di intervento | | | | CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta) |
| n° 1 | Ante: 472,00 Post: 472,00 | Deposito Riparazione con rafforzamento locale | TAB. A – lettera B) | € 31.388,00 | € 74.356,12 | € 31.388,00 |
| | | | | | | € 38.293,36 |
| n° 2 | Ante: 452,00 Post: 451,00 | Deposito Miglioramento sismico | TAB. A – lettera B) | € 119.742,00 | € 137.040,55 | € 119.742,00 |
| | | | | | | € 146.085,24 |
| n° 3 | Ante: 0,00 Post: 0,00 | Barchessa Demolizione e ricostruzione | TAB. B – lettera C) livello operativo "E2" | € 72.618,00 | € 71.613,06 | € 71.613,06 |
| | | | | | | € 87.367,93 |
| n° 4 | Ante: 394,40 Post: 360,10 | Deposito- Fienile/Abitazione Demolizione e ricostruzione | TAB. B – lettera C) livello operativo "E3" | € 361.984,00 | € 368.350,84 | € 361.984,00 |
| | | | | | | € 441.620,48 |
| n° 5 | Ante: 522,10 Post: 522,10 | Deposito/Abitazione Demolizione e ricostruzione | TAB. B – lettera C) livello operativo "E2" | € 619.814,00 | € 469.802,68 | € 469.802,68 |
| | | | | | | € 573.159,27 |
| GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO È PARI A | | | | | | € 0,00 |
| TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL NETTO DI IVA | | | | | | € 1.054.529,74 |
| TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL LORDO DI IVA AL 22% | | | | | | € 1.286.526,28 |

TABELLA Riepilogo degli interventi concessi con decreto n° 3372 del 24/10/2016

| ID. IMMOBILE come da domanda | SUP ammessa (mq) ante - post | Destinazione d'uso | Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA | Costo CONVENZIONALE al netto di IVA | Costo INTERVENTO al netto di IVA | CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo |
|------------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| | | Tipologia di intervento | | | | CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta) |
| n° 1 | Ante: 472,00 Post: 472,00 | Deposito Riparazione con rafforzamento locale | TAB. A – lettera B) | € 31.388,00 | € 74.356,12 | € 31.388,00 |
| | | | | | | € 38.293,36 |

| | | | | | | |
|---|--------------|---|---|--------------|--------------|----------------|
| n° 2 | Ante: 452,00 | Deposito Miglioramento sismico | TAB. A – lettera B) | € 119.742,00 | € 137.040,55 | € 119.742,00 |
| | Post: 451,00 | | | | | € 146.085,24 |
| n° 3 | Ante: 0,00 | Barchessa Demolizione e ricostruzione | TAB. B – lettera C) livello operativo "E2" | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Post: 0,00 | | | | | € 0,00 |
| n° 4 | Ante: 394,40 | Deposito- Fienile/Abitazione Demolizione e ricostruzione | TAB. B – lettera C) livello operativo "E3" | € 361.984,00 | € 368.350,84 | € 361.984,00 |
| | Post: 360,10 | | | | | € 441.620,48 |
| n° 5 | Ante: 522,10 | Deposito/Abitazione Demolizione e ricostruzione | TAB. B – lettera C) livello operativo "E2" | € 619.814,00 | € 443.014,17 | € 443.014,17 |
| | Post: 522,10 | | | | | € 540.477,29 |
| GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO È PARI A | | | | | | € 0,00 |
| TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL NETTO DI IVA | | | | | | € 956.128,17 |
| TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL LORDO DI IVA AL 22% | | | | | | € 1.166.476,37 |

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti:

| ID. IMMOBILE come da domanda | SUP ammessa (mq) ante - post | Destinazione d'uso Tipologia di intervento | Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA | Costo CONVENZIONALE al netto di IVA | Costo INTERVENTO al netto di IVA | CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo |
|---|---------------------------------|---|--|---|--|--|
| | | | | | | CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta) |
| n° 1 | Ante: 472,00 | Deposito Riparazione con rafforzamento locale | TAB. A – lettera B) | € 31.388,00 | € 74.356,12 | € 31.388,00 |
| | Post: 472,00 | | | | | € 38.293,36 |
| n° 2 | Ante: 452,00 | Deposito Miglioramento sismico | TAB. A – lettera B) | € 119.742,00 | € 137.040,55 | € 119.742,00 |
| | Post: 451,00 | | | | | € 146.085,24 |
| n° 3 | Ante: 0,00 | Barchessa Demolizione e ricostruzione | TAB. B – lettera C) livello operativo "E2" | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Post: 0,00 | | | | | € 0,00 |
| n° 4 | Ante: 394,40 | Deposito- Fienile/Abitazione Demolizione e ricostruzione | TAB. B – lettera C) livello operativo "E3" | € 221.136,03 | € 225.025,53 | € 221.136,03 |
| | Post: 360,10 | | | | | € 269.785,95 |
| n° 5 | Ante: 522,10 | Deposito/Abitazione Demolizione e ricostruzione | TAB. B – lettera C) livello operativo "E2" | € 522.193,30 | € 373.239,44 | € 373.239,44 |
| | Post: 522,10 | | | | | € 455.352,11 |
| GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO È PARI A | | | | | | € 0,00 |
| TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL NETTO DI IVA | | | | | | € 745.505,46 |
| TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL LORDO DI IVA AL 22% | | | | | | € 909.516,67 |

PROPOSTA DI DELIBERA:

- visti e valutati tutti gli elementi del fascicolo istruttorio;
- vista e valutata la documentazione di variante;
- visto quanto emerso in sede di sopralluogo, effettuato in data 02/08/2016;
- viste le osservazioni presentate dal beneficiario a seguito del sopralluogo;
- effettuato il sopralluogo in data 21/09/2017;
- vista la documentazione presentata dopo il 21/09/2017;

– viste le osservazioni presentate in seguito all'avvio del procedimento di revoca parziale;

quest'ultime non recepite in quanto:

- il tecnico che ha presentato osservazioni non risulta in possesso di delega per la gestione delle comunicazioni su Sfinge per il richiedente;
- l'incontro richiesto non rientra nel procedimento come previsto da Ordinanza n.57/2012 e ss.mm.ii.;
- i termini per la presentazione di memorie quali controdeduzioni è scaduto in data 14/12/2017;
- la documentazione riguardante la residenza del sig. Massimo Pincelli era già agli atti, era già stata valutata e nulla aggiunge a quanto già proposto e deliberato dal Nucleo di Valutazione. Riguardo l'immobile 4 non è stata presentata alcuna osservazione;
- dalla visura camerale e dai documenti forniti, gli attuali residenti negli immobili 4 e 5, ad eccezione del sig. Gilberto Pincelli, non risultano avere alcun legame con l'impresa individuale beneficiaria "Gilberto Pincelli e Balboni Marisa di Pincelli Gilberto". Si precisa che le motivazioni di revoca parziale dell'immobile 5 non si basano sui residenti nel suddetto immobile, ma sulle modifiche di destinazione d'uso rispetto al progetto concesso.

SI PROPONE:

- di ammettere parzialmente la variante presentata;
- il ricalcolo del contributo concesso con il decreto n° 1989 del 20/10/2014;
- il ricalcolo del contributo concesso con il decreto n° 3372 del 24/10/2016;
- la conferma di revoca parziale oggetto del fascicolo istruttorio CR-40080-2017, approvato dal Nucleo di Valutazione in data 28/11/2017.

SI PROPONE pertanto:

- 1) **L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1** per il livello di danno, la superficie ammessa rispetto alla richiesta e l'importo riportati in tabella riassuntiva degli interventi;
- 2) **L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.2** per il livello di danno, la superficie ammessa rispetto alla richiesta e l'importo riportati in tabella riassuntiva degli interventi;
- 3) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.3 (Barchessa)** e la revoca di quanto ammesso con decreto n°1989 del 20/10/2014, in seguito alla variazione d'uso riscontrata in sede di sopralluogo, come previsto all'art. 22 comma 3 punto 10 dell'Ordinanza. Inoltre, per il mancato rispetto dell'art 2 comma 2 dell'ordinanza 57/2012 nel quale viene indicato che i contributi sono concedibili "Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici": nella fattispecie, durante il sopralluogo effettuato, è stato disatteso tale principio, in quanto l'immobile oggetto di richiesta di contributo dimostra una destinazione d'uso abitativo completamente diverso da quello produttivo agricolo originario a "dispensa, pollaio, deposito frutta". Non è riconoscibile la necessità sollevata dal beneficiario di dotarsi di una abitazione temporanea, modificando la destinazione d'uso dell'immobile in quanto il Commissario Straordinario per la Ricostruzione aveva reso disponibili dei moduli abitativi temporanei, idonei all'urgenza dell'uso abitativo, senza imporre ai residenti di dotarsi di abitazioni temporanee con propri mezzi;
- 4) **LA PARZIALE AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.4 (Abitazione/deposito-fienile) CON PARZIALE REVOCA** di quanto ammesso con i decreti di concessione n° 1989 del 20/10/2014 e n° 3372 del 24/10/2016, per il livello di danno, la superficie ammessa rispetto alla richiesta e l'importo riportati in tabella riassuntiva degli interventi. Come da art. 22 comma 3 punto 10 e punto 11 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.:

"Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di:

[...]

10. esclusivamente per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE Cambio di destinazione d'uso dell'immobile, anche parziale, rispetto al progetto istruito per il rilascio della concessione.

11. interventi realizzati in maniera difforme, per caratteristiche tecniche, economiche e/o, esclusivamente per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, cambio di destinazione d'uso dell'immobile, anche parziale, rispetto al progetto istruito per il rilascio della concessione ovvero legittimamente modificato, in conformità a quanto previsto dalla presente ordinanza. La riduzione del contributo concesso è pari alla percentuale della superficie riconosciuta in anomalia rispetto a quella utile del singolo immobile riconosciuta dal decreto di concessione ovvero legittimamente modificato, in conformità a quanto previsto dalla presente ordinanza."

Oltre a non essere state rispettate tutte le prescrizioni imposte a seguito del decreto di concessione n° 3372 del 24 ottobre 2016 e nell'esito istruttorio ad esso collegato, in particolare il "riallineamento dello stato di fatto con il progetto presentato in fase di concessione", ad oggi non risulta che la porzione abitativa sia strumentale all'attività agricola esercitata dall'impresa beneficiaria. Al contrario di quanto descritto nella perizia giurata del 14/02/2014, la porzione abitativa non è destinata a lavoratori stagionali, ma alla famiglia del sig. Mirko Pincelli. Dagli elaborati forniti e da quanto riscontrato durante il sopralluogo, è evidente che la porzione abitativa non ha caratteristiche tipiche di una foresteria, ma ha caratteristiche prettamente residenziali-familiari. Dalla visura camerale e dai documenti forniti, gli attuali residenti nell'immobile non risultano avere alcun legame con l'impresa individuale beneficiaria "Gilberto Pincelli e Balboni Marisa di Pincelli Gilberto", se non il vincolo di parentela con il sig. Gilberto Pincelli.

La porzione abitativa non possiede più i requisiti di ruralità.

Tali condizioni determinano la non veridicità dell'attestazione di destinazione d'uso dei locali a destinazione d'uso abitativa, determinando irregolarità con conseguente revoca parziale del contributo come previsto da:

- Art 22 comma 3 punto 6: "dichiarazioni false in merito alla ripresa e/o continuazione dell'attività produttiva";

Dalla relazione di calcolo si evince che i carichi variabili sui solai di piano primo della porzione adibita a deposito, denominati nella relazione di calcolo come "Solaio P1 voltine" e "Solaio P1 magazzino", con valori pari a 400 daN/m², differiscono dai 6 kN/m² indicati dalla Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 per le categorie E – magazzini.

- 5) LA PARZIALE AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.5 (Abitazione) CON PARZIALE REVOCA di quanto ammesso con i decreti di concessione n° 1989 del 20/10/2014 e n° 3372 del 24/10/2016, per il livello di danno, la superficie ammessa rispetto alla richiesta e l'importo riportati in tabella riassuntiva degli interventi. Come da art. 22 comma 3 punto 10 e punto 11 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.:

"Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di:

[...]

10. esclusivamente per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE Cambio di destinazione d'uso dell'immobile, anche parziale, rispetto al progetto istruito per il rilascio della concessione.

11. interventi realizzati in maniera difforme, per caratteristiche tecniche, economiche e/o, esclusivamente per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, cambio di destinazione d'uso dell'immobile, anche parziale, rispetto al progetto istruito per il rilascio della concessione ovvero legittimamente modificato, in conformità a quanto previsto dalla presente ordinanza. La riduzione del contributo concesso è pari alla percentuale della superficie riconosciuta in anomalia rispetto a quella utile del singolo immobile riconosciuta dal decreto di concessione ovvero legittimamente modificato, in conformità a quanto previsto dalla presente ordinanza."

tale cambio di destinazione d'uso non può essere ammissibile. Il contributo concedibile viene quindi ricalcolato come segue.

Si rileva che, dalla visura camerale e dai documenti forniti, gli attuali residenti all'interno n° 2 dell'immobile, la famiglia del sig. Massimo Pincelli, non risultano avere alcun legame con l'impresa individuale beneficiaria "Gilberto Pincelli e Balboni Marisa di Pincelli Gilberto", se non il vincolo di parentela con il sig. Gilberto Pincelli.

LA RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO È PARI AD UN IMPORTO COMPLESSIVO AL LORDO DI IVA PARI A EURO 256.959,70.

LA PROPOSTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO È PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 909.516,67 COMPRESIVA DI IVA CALCOLATA FORFETTARIAMENTE AL 22%.

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

Gilberto Pincelli e Balboni Marisa di Pincelli Gilberto

| ANAGRAFICA | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|--|--|-----------------|------------|
| TIPO | impresa | | | PROTOCOLLI FASCICOLO | | | |
| LEGALE RAPPRESENTANTE | Gilberto Pincelli | | PNCGBR39H21D599V | | RICHIESTA DI CONTRIBUTO FASCICOLO ISTRUTTORIO | CR-7995-2014 | 27/02/2014 |
| SEDE LEGALE/RESIDENZA | Via Franco Baraldi, n° 5/1 | | Medolla | MO | ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI | | |
| LOCALIZZAZIONE INTERVENTI | Via Franco Baraldi, n° 5/1 - 5/2 - 7 | | Medolla | MO | ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI | | |
| CODICE FISCALE/P.IVA | PNCGBR39H21D599V / 02462890365 | | | CUP | E72F14000410001 | | |
| DELOCALIZZAZIONE | NO | | | TITOLO ABILITATIVO | ai sensi dell'art.8 c.2 dell'Ord. n.36/2016, sub condiz. | | |
| CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile | A-01.24.00 | | | AIA | | | |
| | | | | DURC rilasciato il | 13/09/2017 | DURC-18264-2017 | 22/12/2017 |
| | | | | REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (richiesta) | | | |
| | | | | ANTIMAFIA | CR-40065-2017 | | 17/11/2017 |
| BANCA CONVENZIONATA | BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI MIRANDOLA | | | N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA | 3 | | |
| RECAPITI BENEFICIARIO PER LA | | | | IVA | IVA NON DETRAIBILE | | |

| QUADRO RIEPILOGATIVO | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| TIPOLOGIA DI INTERVENTO | IMPORTO AMMESSO | ASSICURAZIONE | CONTRIBUTO CONCESSO |
| IMMOBILI | € 1.168.239,50 | € 0,00 | € 909.516,67 |
| TOTALE | € 1.168.239,50 | € 0,00 | € 909.516,67 |

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

| IMMOBILI | | | | | |
|--|--------------------|--|---|----------------------------|------|
| IMMOBILE 1 | IMPORTO RICHIESTO | IMPORTO AMMISSIBILE | IMPORTO NON AMMISSIBILE | MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE | |
| A. Costi per opere strutturali | € 78.917,85 | € 78.917,85 | € 0,00 | | |
| di cui opere edili | € 78.917,85 | € 78.917,85 | € 0,00 | | |
| di cui opere impiantistiche | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | |
| Spese per indagini e prelievi | € 2.870,66 | € 2.798,20 | € 72,46 | | (*1) |
| C. Finiture | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | |
| di cui opere edili | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | |
| di cui opere impiantistiche | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | |
| sub totale | € 81.788,51 | € 81.716,04 | € 72,46 | | |
| Spese tecniche (10%-8%-6%) | € 8.300,86 | € 8.171,60 | € 129,25 | | (*2) |
| Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-) | € 1.220,00 | € 1.220,00 | € 0,00 | | |
| Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | |
| Spese di amministratore | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | |
| TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. | € 91.809,36 | € 91.107,65 | € 201,72 | | |
| TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000) | | | | | |
| TOTALE COSTO CONVENZIONALE | € 38.293,36 | Tabella A Lettera b); decremento per scarse finiture, incremento costo convenzionale per superficie inferiore a 1500 mq, incremento costo convenzionale per altezza superiore a 4,00 m | | | |
| ASSICURAZIONE | € 0,00 | TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO | | € 91.107,65 | |
| CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1 | | € 38.293,36 | 100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo | | |

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

| | TIPOLOGIA DI SPESA | | IMPORTO PREVISTO | IMPORTO NON AMMESSO | MOTIVAZIONE |
|------|--------------------|--------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | NUM. ORD. | CODICE | | | |
| (*1) | // | // | € 2.870,66 | € 72,46 | Eccedenza percentuale |
| | | | SUB TOTALE | € 72,46 | |
| (*2) | // | // | € 8.300,86 | € 129,25 | Eccedenza percentuale |
| | | | SUB TOTALE | € 129,25 | |
| | | | TOTALE | € 201,72 | |

| IMMOBILE 2 | IMPORTO RICHIESTO | IMPORTO AMMISSIBILE | IMPORTO NON AMMISSIBILE | MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE | |
|--|---------------------|---|---|----------------------------|------|
| A. Costi per opere strutturali | € 147.444,45 | € 147.444,45 | € 0,00 | | |
| di cui opere edili | € 147.444,45 | € 147.444,45 | € 0,00 | | |
| di cui opere impiantistiche | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | |
| Spese per indagini e prelievi | € 3.436,89 | € 3.436,89 | € 0,00 | | |
| C. Finiture | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | |
| di cui opere edili | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | |
| di cui opere impiantistiche | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | |
| sub totale | € 150.881,34 | € 150.881,34 | € 0,00 | | |
| Spese tecniche (10%-8%-6%) | € 15.210,13 | € 15.088,13 | € 122,00 | | (*1) |
| Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-) | € 1.220,00 | € 1.220,00 | € 0,00 | | |
| Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | |
| Spese di amministratore | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | |
| TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. | € 167.311,47 | € 167.189,47 | € 122,00 | | |
| TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000) | | | | | |
| TOTALE COSTO CONVENZIONALE | € 146.085,24 | Tabella A Lettera b); decremento per scarse finiture, incremento costo convenzionale per superficie inferiore a 1500 mq, incremento costo convenzionale per altezza superiore a 4,00 m, incremento costo convenzionale per demolizione e smaltimento amianto, Tabella C | | | |
| ASSICURAZIONE | € 0,00 | TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO | | € 167.189,47 | |
| CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 2 | | € 146.085,24 | 100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo | | |

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

| | TIPOLOGIA DI SPESA | | IMPORTO PREVISTO | IMPORTO NON AMMESSO | MOTIVAZIONE |
|------|--------------------|--------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | NUM. ORD. | CODICE | | | |
| (*1) | // | // | € 15.210,13 | € 122,00 | Eccedenza percentuale |
| | | | SUB TOTALE | € 122,00 | |
| | | | TOTALE | € 122,00 | |

| IMMOBILE 3 | IMPORTO RICHIESTO | IMPORTO AMMISSIBILE | IMPORTO NON AMMISSIBILE | MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE |
|--|---------------------|---|---|----------------------------|
| A. Costi per opere strutturali | € 79.553,75 | € 0,00 | € 79.553,75 | |
| di cui opere edili | € 79.553,75 | € 0,00 | € 79.553,75 | |
| di cui opere impiantistiche | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Spese per indagini e prelievi | € 2.874,32 | € 0,00 | € 2.874,32 | |
| C. Finiture | € 30.349,88 | € 0,00 | € 30.349,88 | |
| di cui opere edili | € 30.349,88 | € 0,00 | € 30.349,88 | |
| di cui opere impiantistiche | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| sub totale | € 112.777,95 | € 0,00 | € 112.777,95 | |
| Spese tecniche (10%-8%-6%) | € 11.399,80 | € 0,00 | € 11.399,80 | |
| Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-) | € 1.220,00 | € 0,00 | € 1.220,00 | |
| Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Spese di amministratore | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. | € 125.397,75 | € 0,00 | € 125.397,75 | |
| TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000) | | | | |
| TOTALE COSTO CONVENZIONALE | € 0,00 | | | // |
| ASSICURAZIONE | € 0,00 | TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO | | € 0,00 |
| CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 3 | | € 0,00 | 100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO | |

| IMMOBILE 4 | IMPORTO RICHIESTO | IMPORTO AMMISSIBILE | IMPORTO NON AMMISSIBILE | MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE |
|--|---------------------|---|---|----------------------------|
| A. Costi per opere strutturali | € 305.659,41 | € 186.727,33 | € 118.932,08 | |
| di cui opere edili | € 305.659,41 | € 186.727,33 | € 118.932,08 | (*1) |
| di cui opere impiantistiche | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Spese per indagini e prelievi | € 1.830,00 | € 1.117,95 | € 712,05 | (*2) |
| C. Finiture | € 100.339,92 | € 61.297,66 | € 39.042,26 | |
| di cui opere edili | € 100.339,92 | € 61.297,66 | € 39.042,26 | (*3) |
| di cui opere impiantistiche | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| sub totale | € 407.829,33 | € 249.142,94 | € 158.686,39 | |
| Spese tecniche (10%-8%-6%) | € 35.580,69 | € 21.736,24 | € 13.844,45 | (*4) |
| Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-) | € 5.978,00 | € 3.651,96 | € 2.326,04 | (*5) |
| Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Spese di amministratore | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. | € 449.388,02 | € 274.531,14 | € 174.856,88 | |
| TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000) | | | | |
| TOTALE COSTO CONVENZIONALE | € 269.785,95 | Tabella B Lettera c); decremento per scarse finiture | | |
| ASSICURAZIONE | € 0,00 | TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO | | € 274.531,14 |
| CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 3 | | € 269.785,95 | 100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO | |

| DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|---------------------|--|
| | TIPOLOGIA DI SPESA | | IMPORTO PREVISTO | IMPORTO NON AMMESSO | MOTIVAZIONE |
| | NUM. ORD. | CODICE | | | |
| (*1) | // | // | € 305.659,41 | € 118.932,08 | Importo riproportionato a seguito di revoca parziale |
| | | | SUB TOTALE | € 118.932,08 | |
| (*2) | // | // | € 1.830,00 | € 712,05 | Importo riproportionato a seguito di revoca parziale |
| | | | SUB TOTALE | € 712,05 | |
| (*3) | // | // | € 100.339,92 | € 39.042,26 | Importo riproportionato a seguito di revoca parziale |
| | | | SUB TOTALE | € 39.042,26 | |
| (*4) | // | // | € 35.580,69 | € 13.844,45 | Importo riproportionato a seguito di revoca parziale |
| | | | SUB TOTALE | € 13.844,45 | |
| (*5) | // | // | € 5.978,00 | € 2.326,04 | Importo riproportionato a seguito di revoca parziale |
| | | | SUB TOTALE | € 2.326,04 | |
| | | | TOTALE | € 174.856,88 | |

| IMMOBILE 5 | IMPORTO RICHIESTO | IMPORTO AMMISSIBILE | IMPORTO NON AMMISSIBILE | MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE |
|--|---------------------|---|---|----------------------------|
| A. Costi per opere strutturali | € 344.846,69 | € 290.533,33 | € 54.313,35 | |
| di cui opere edili | € 344.846,69 | € 290.533,33 | € 54.313,35 | (*1) |
| di cui opere impiantistiche | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Spese per indagini e prelievi | € 4.148,00 | € 3.494,69 | € 653,31 | (*2) |
| C. Finiture | € 138.688,29 | € 116.844,89 | € 21.843,41 | |
| di cui opere edili | € 138.688,29 | € 116.844,89 | € 21.843,41 | (*3) |
| di cui opere impiantistiche | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| sub totale | € 487.682,98 | € 410.872,91 | € 76.810,07 | |
| Spese tecniche (10%-8%-6%) | € 49.134,30 | € 41.395,65 | € 7.738,65 | (*4) |
| Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-) | € 3.660,00 | € 3.083,55 | € 576,45 | (*5) |
| Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Spese di amministratore | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. | € 540.477,29 | € 455.352,11 | € 85.125,17 | |
| TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000) | | | | |
| TOTALE COSTO CONVENZIONALE | € 637.075,82 | Tabella B Lettera c); incremento per immobile di valore storico; decremento per scarse finiture | | |
| ASSICURAZIONE | € 0,00 | TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO | | € 455.352,11 |
| CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 5 | | € 455.352,11 | 100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO | |

| DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|---------------------|--|
| | TIPOLOGIA DI SPESA | | IMPORTO PREVISTO | IMPORTO NON AMMESSO | MOTIVAZIONE |
| | NUM. ORD. | CODICE | | | |
| (*1) | // | // | € 344.846,69 | € 54.313,35 | Importo riproportionato a seguito di revoca parziale |
| | | | SUB TOTALE | € 54.313,35 | |
| (*2) | // | // | € 4.148,00 | € 653,31 | Importo riproportionato a seguito di revoca parziale |
| | | | SUB TOTALE | € 653,31 | |
| (*3) | // | // | € 138.688,29 | € 21.843,41 | Importo riproportionato a seguito di revoca parziale |
| | | | SUB TOTALE | € 21.843,41 | |
| (*4) | // | // | € 49.134,30 | € 7.738,65 | Importo riproportionato a seguito di revoca parziale |
| | | | SUB TOTALE | € 7.738,65 | |
| (*5) | // | // | € 3.660,00 | € 576,45 | Importo riproportionato a seguito di revoca parziale |
| | | | SUB TOTALE | € 576,45 | |
| | | | TOTALE | € 85.125,17 | |

| QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|---|---------------------|--|
| DESCRIZIONE | COSTO CONVENZIONALE | IMPORTO AMMISSIBILE | ASSICURAZIONE | COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO | IMPORTO CONCESSO | |
| IMMOBILE 1 | € 38.293,36 | € 91.107,65 | € 0,00 | € 91.107,65 | € 38.293,36 | |
| IMMOBILE 2 | € 146.085,24 | € 167.189,47 | € 0,00 | € 167.189,47 | € 146.085,24 | |
| IMMOBILE 3 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| IMMOBILE 4 | € 269.785,95 | € 454.590,26 | € 0,00 | € 454.590,26 | € 269.785,95 | |
| IMMOBILE 5 | € 637.075,82 | € 455.352,11 | € 0,00 | € 455.352,11 | € 455.352,11 | |
| TOTALE | € 1.091.240,37 | € 1.168.239,50 | € 0,00 | € 1.168.239,50 | € 909.516,67 | |
| TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI | | | | | € 909.516,67 | |